

Oggetto: - ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE E LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E DELLE FESTE DI PIAZZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che sul territorio comunale vengono annualmente organizzate da associazioni, enti, gruppi e privati feste di piazza e manifestazioni temporanee varie, nella maggior parte dei casi insistenti su suolo pubblico e non aventi scopo di lucro;

Atteso che tali manifestazioni oltre a costituire momenti di socializzazione, hanno in molti casi anche valenza culturale e concorrono a dare lustro alla nostra comunità;

Rilevato che tali manifestazioni sono andate via via aumentando sia per numero che per durata creando in certi casi problemi di sovrapposizione e di coordinamento;

Rilevata altresì l'opportunità, visto il sempre maggiore impatto che le manifestazioni in parola hanno nei confronti della comunità, di dettare seppur sommariamente criteri generali che determinino le modalità, la durata, e gli orari di tali eventi;

Preso atto inoltre della evidente opportunità di disporre in tempo utile di un calendario delle manifestazioni temporanee e delle feste di piazza che a vario titolo si tengono, in specil modo durante il periodo estivo, sul territorio comunale;

Visto:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio Arch. Laura Alberico;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile servizio finanziario D.ssa Rossi Enrica;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

visto quanto in premessa di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della stessa, avente ad oggetto:

- atto di indirizzo per la predisposizione del calendario annuale e lo svolgimento delle manifestazioni temporanee e delle feste di piazza,

di dichiarare con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE E LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E DELLE FESTE DI PIAZZA.

I soggetti organizzanti e, per quanto di competenza, gli uffici comunali interessati sono tenuti ad attenersi, nell'organizzare e autorizzare le feste di piazza e le manifestazioni temporanee che a vario titolo si tengono nel territorio comunale, ai sotto indicati criteri di carattere generale:

1. Le associazioni, enti, gruppi, partiti politici e i privati che a vario titolo intendano nel corso dell'anno organizzare le manifestazioni in parola devono far pervenire entro il **31 gennaio** dell'anno di svolgimento della manifestazione, apposita comunicazione nella quale oltre ad indicare le generalità complete dell'organizzatore, sia indicata la denominazione, la data, il luogo e la durata dell'evento. In caso di più manifestazioni/feste di piazza organizzate dallo stesso soggetto tale comunicazione può essere cumulativa. La comunicazione ha solo valenza conoscitiva e non esime l'organizzatore dal chiedere a tempo debito, agli uffici ed amministrazioni competenti le prescritte autorizzazioni o licenze. Resta fermo, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia che, qualora i suddetti soggetti organizzanti la manifestazione chiedano al comune anche un contributo economico, l'istanza di contributo debba pervenire al protocollo del comune entro il 31 dicembre dell'anno antecedente lo svolgimento della manifestazione.
2. Entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, gli assessori competenti promuovono una riunione tra tutti coloro che hanno presentato la comunicazione di cui sopra. Scopo della riunione è quello di pervenire alla stesura di un calendario annuale, il più possibile condiviso, che eviti o riduca eventuali sovrapposizioni di manifestazioni. In caso di inconciliabilità delle posizioni, previa consultazione delle parti, farà fede la data di presentazione al protocollo della comunicazione di svolgimento della manifestazione;
3. Le manifestazioni comunicate oltre il termine sopra indicato verranno inserite nel calendario in parola tenendo conto degli eventi già programmati.
4. Al di là delle richieste pervenute dagli esercenti dello spettacolo viaggiante, le aree pubbliche potranno essere concesse solo in caso di manifestazioni effettuate da associazioni, enti, gruppi, partiti politici, quando svolte senza scopo di lucro (autocertificata dal richiedente all'atto dell'istanza) o comunque ai privati nei casi in cui il **20%** del ricavato, tolte le spese, venga devoluto in beneficenza. Gli organizzatori sono tenuti a documentare al competente ufficio comunale, al termine della manifestazione, la destinazione e l'importo delle somme versate a tale scopo.
5. La durata massima delle feste o manifestazioni è stabilita in **8 (otto) giorni di cui non più di 4 consecutivi da utilizzarsi nell'arco di 2 settimane contigue e comprendenti 2 domeniche consecutive**. Ogni soggetto può organizzare nello stesso luogo, nel corso dell'anno fino ad un

massimo di **2 (due)** manifestazioni, in ogni caso tra una manifestazione e l'altra dovrà intercorrere un intervallo di almeno **3 (tre)** domeniche.

6. Gli orari per lo svolgimento delle manifestazioni a cui fanno capo le licenze rilasciate ai sensi del T.U.L.P.S. sono così stabiliti: dalle ore **10,00 (dieci antimeridiane)** alle ore **24,00**. Per quanto riguarda gli orari di somministrazione temporanea di alimenti e bevande potrà essere autorizzata dalle ore **10,00 (dieci antimeridiane)** alle ore **2,00**.
7. L'amministrazione comunale si riserva di modificare, di volta in volta sia in senso estensivo che restrittivo gli orari di cui sopra, avuto riguardo per la tipologia della manifestazione o su motivata richiesta degli interessati. Gli orari effettuati andranno di norma riportati sulla licenza o sull'autorizzazione temporanea alla somministrazione ove prevista.
8. Durante tutto il tempo della festa o della manifestazione, l'uso di mezzi di diffusione sonora deve essere mantenuto ad un livello tale da non creare disturbo alla quiete ed al riposo pubblico, ed in ogni caso, inderogabilmente alle ore 24,00 se ne deve cessare l'uso. All'atto dell'approvazione della zonizzazione acustica, prevista dalla normativa in vigore, gli organizzatori saranno tenuti nello svolgimento delle manifestazioni al rispetto dei limiti stabiliti per la zona in cui si tiene la manifestazione o a richiedere una deroga ai limiti di emissione.
9. I concessionari del suolo pubblico, previo parere dell'amministrazione comunale, possono consentire nell'ambito della manifestazione, l'installazione, di **10 (dieci)** bancarelle, sempreché gli operatori siano in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa per commercio su suolo pubblico e che gli articoli posti in vendita siano inerenti l'oggetto della manifestazione stessa.
10. L'amministrazione comunale in caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni può negare al soggetto interessato, per le manifestazioni o feste a venire, il rilascio delle autorizzazioni/licenze o la concessione di suolo pubblico.
11. L'Amministrazione Comunale, in caso di manifestazioni socialmente e/o culturalmente significative o che presentino caratteristiche particolari o che diano particolare lustro al nostro Comune, può autorizzare deroghe alle presenti disposizioni.
12. Sono fatte salve le disposizioni già regolanti la materia, in particolare le indicazioni inerenti la concessione del suolo pubblico e l'utilizzo di strutture e attrezzature comunali.